

CONVENZIONE

tra

IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

nel prosieguo denominato MiTE, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo

n.44 – cap 00147, codice fiscale n. 97047140583, rappresentato dalla Dott.ssa

Rosaria Fausta Romano in qualità di Capo Dipartimento Energia istituito ai

sensi del DPCM 128/2021, domiciliato per la carica presso la sede del Mini-

stero

e

L'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA

E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

nel prosieguo denominato ENEA, con sede e domicilio fiscale in Roma, Lun-

gotevere Thaon Di Revel, n. 76, codice fiscale n. 01320740580 e P. IVA

00985801000, rappresentato dall'ing. Gilberto Dialuce, nella sua qualità di

Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

1. in data 8 febbraio 2022, nell'ambito dell'attività di vigilanza che il MiTE

esercita sulla Società Sogin S.p.A., il Ministro ha chiesto al Comando generale

dell'Arma dei Carabinieri di svolgere, attraverso il Comando Tutela Ambiente

e Transizione Ecologica, una approfondita verifica sullo stato attuale delle at-

tività relative ai progetti Eurex (Saluggia) e ICPF (Trisaia) avvalendosi, ove

ritenuto, della collaborazione delle competenti strutture dell'ENEA (All. 1);

2. in data 1 marzo 2022 il MiTE ha trasmesso a ENEA la richiesta di supporto

fatta dal Comando Carabinieri per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica, volta a costituire un apposito nucleo tecnico-scientifico costituito dai seguenti esperti (cfr. All. 2):

- due consulenti per l'analisi e lo studio della documentazione richiesta dal Comando alla Sogin S.p.A. e all'ISIN;

- due consulenti per lo studio ed analisi della sicurezza dei siti dal punto di vista radiologico;

- due consulenti per l'esame delle progettualità delle opere e rispondenza dei lavori realizzati;

- due esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, comprensiva di radioprotezione.

3. ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DPCM 128/2021 il MiTE, attraverso il Dipartimento DiAG, esercita la funzione di coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società, elabora indirizzi strategici, direttive generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, GSE S.p.A. e relative controllate, SO.G.I.N. s.p.a. ed esercita il controllo analogo sulle società in house del Ministero;

4. l'ENEA, ai sensi dell'articolo 37 della L. n. 99/2009, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, è finalizzata "alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile" e possiede le competenze tecniche necessarie per supportare il Comando Carabinieri per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica con le diverse professionalità nel settore dell'energia nucleare e della radioprotezione da questo richieste;

VISTO

l'articolo 15 della legge 241/90 e s.m.i. che disciplina la fattispecie di accordo di collaborazione istituzionale tra soggetti pubblici;

CONSIDERATA

la necessità di garantire la collaborazione istituzionale per l'attività di verifica richiesta e disposta dal Ministro, con il supporto del Comando Carabinieri, alla luce delle particolari competenze ed esperienza dell'ENEA nella gestione di impianti nucleari, nel loro smantellamento e nella gestione di rifiuti radioattivi;

RILEVATO

Che l'attività inerente il settore nucleare è contemplata nel Dipartimento Energia a cui sono assegnati i corrispondenti capitoli di spesa;

informato il Dipartimento DiAG, si conviene quanto segue:

Articolo 1

La presente collaborazione si attua nel supporto al Comando Carabinieri CCTATE (di seguito: Comando) ai fini della verifica dello stato di attuazione e avanzamento dei progetti Eurex e ICPF, come richiesti dal Ministro, di seguito dettagliati:

- svolgere una approfondita verifica sullo stato attuale delle attività relative al progetto CEMEX da realizzare nell'Impianto EUREX di Saluggia (VC);

- effettuare attività di verifica e controllo a garanzia degli adeguati livelli di sicurezza del Nuovo Parco Serbatoi e dei serbatoi presenti nella Zona 800 nell'Impianto EUREX;

- operare una approfondita disamina sullo stato di avanzamento del progetto CEMEX da realizzare nell'Impianto EUREX;

- comprendere il reale e attuale stato di sicurezza dei rifiuti dell’Impianto EU-REX;

- comprendere lo stato attuale di sicurezza dell’area dell’Impianto ITREC del Centro Trisaia di Rotondella (MT);

- approfondire le situazioni di sicurezza e comprendere lo stato di esecuzione del progetto ICPF da realizzare nell’Impianto ITREC.

Articolo 2

L’ENEA, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 99/2009 e s.m.i. ed in piena autonomia tecnica e scientifica, si impegna a collaborare con il Comando, mettendo a disposizione il nucleo di otto esperti richiesti, tutti con qualifica di ricercatore o tecnologo, per un impegno pro capite pari a due mesi, per complessivi 16 mesi/uomo. Per garantire il carattere di riservatezza dei dati e delle analisi effettuate, tale nucleo opererà nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6.

Articolo 3

L’esercizio delle attività previste all’articolo 2 della presente Convenzione potrà svolgersi anche presso le sedi del Comando che lo stesso vorrà indicare e presso le sedi Sogin interessate dalla verifica.

Articolo 4

Al termine delle attività, e ogni volta che il Ministero ne faccia richiesta, l’ENEA presenterà al MiTE un rapporto sull’attività svolta ai sensi della presente Convenzione.

L’ENEA parteciperà, altresì, alle eventuali riunioni di coordinamento convocate dal MiTE e/o dal Comando.

Articolo 5

L'ENEA si impegna a mantenere a proprio carico gli emolumenti – stipendio ed indennità accessorie quali previste all'interno dell'Ente – e relativi adempimenti amministrativi, del personale di cui all'articolo 2. Il MiTE potrà provvedere al rimborso degli oneri per le attività fuori sede del personale di cui all'articolo 2, specificamente autorizzato, in base al trattamento di missione previsto per il personale dipendente di ENEA, entro i limiti delle disponibilità annuali del bilancio.

Articolo 6

Il personale dell'ENEA di cui all'articolo 2 dovrà garantire la riservatezza dei dati e delle analisi effettuate. L'eventuale divulgazione dei dati raccolti in applicazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal MiTE.

La documentazione e le informazioni rese disponibili dalla controparte di cui l'ENEA verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

È fatto divieto all'ENEA di utilizzare e/o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

Articolo 7

Fatto salvo l'eventuale utilizzo da parte dell'ENEA per la sola realizzazione dei propri fini istituzionali, i risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva del MiTE e non potranno essere utilizzati, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del MiTE e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione, né dall'ENEA né da chiunque collabori a tali attività a qualsiasi titolo.

Articolo 8

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, l'ENEA è autorizzata allo scambio di dati e prodotti di analisi con il Comando Carabinieri per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica. L'ENEA provvederà alla trasmissione di dati, in modalità sicura, alla sede del Comando e ai propri uffici dedicati a questa attività presso i Centri Ricerche ENEA di Bologna, Casaccia, Frascati, Saluggia e della Sede Legale.

Articolo 9

Il MiTE concorre alla copertura dei costi relativi alle attività di cui alla presente convenzione erogando a favore dell'ENEA una somma massima di Euro 70.000,00 (settantamila/00) per la prestazione resa dalle risorse umane componenti il nucleo di esperti di cui all'articolo 2, pagabile al termine delle attività, esclusivamente previa presentazione da parte dell'ENEA di nota analitica di debito e di una relazione complessiva sull'attività svolta entro il mese successivo alla chiusura della stessa.

La somma di cui sopra è fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza dei presupposti di imponibilità ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del D.P.R. 633/72.

Il pagamento sarà effettuato sul conto infruttifero n. 168373 (IBAN IT56F0100003245348300168373) dell'ENEA, presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Articolo 10

In caso di inadempienza, da parte dell'ENEA, degli impegni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente Convenzione, il MiTE si riserva di non erogare la totalità dell'importo pattuito.

Articolo 11

La presente Convenzione impegna l'ENEA sin dal momento della sua sottoscrizione e ne consente lo svolgimento delle attività a supporto del Comando Carabinieri per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica. Essa si renderà efficace per il MiTE dopo la sua approvazione da parte degli organi di controllo. La durata della presente Convenzione è connessa alle attività delle verifiche richieste e comunque fino al 31 dicembre 2022, salvo prosecuzione delle stesse su richiesta del Ministro.

Articolo 12

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 13

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 14

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato a Roma il

Per il MiTE

Per l'ENEA

Il Capo Dipartimento DiE

Il Presidente

Dott.ssa Rosaria Fausta Romano

Ing. Gilberto Dialuce